
La bozza di decreto Aiuti-ter (approvata dal Consiglio dei ministri il 16 settembre) proroga e rafforza una delle principali misure di sollievo al “caro-energia” per le imprese.

Viene estesa la platea di soggetti che possono beneficiare del credito di imposta con la riduzione del limite di potenza disponibile fissata in 4,5KW e con l'incremento del credito al 30% per le imprese non energivore e 40% per le non gasivore

CREDITO IMPRESE DOTATE DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA PARI O SUPERIORI 16,5 KW 4,5 KW per ottobre novembre 2022

Alle imprese dotate di contatori di **energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, **è riconosciuto**, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica**, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

In primo luogo viene riconosciuto un credito d'imposta del 40% (precedentemente: 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (compresa eventualmente quella prodotta e auto-consumata) nei prossimi mesi di ottobre e novembre alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi medi (per kwh) calcolati sulla base del terzo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) hanno subito un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019 (calcolo riferito al prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, scatta in caso di autoconsumo).

Per le imprese non energivore ma dotate di contatori di potenza disponibile **pari almeno a 4,5 kw**, il credito d'imposta sarà del 30% (pregresso per chi aveva fino a 16,5 kw: 15%) della spesa della componente energetica effettivamente utilizzata **nel prossimo bimestre ottobre-novembre**, qualora il prezzo medio del terzo trimestre di quest'anno (al netto di imposte e sussidi) si incrementi di almeno il 30% di quello riferito al corrispondente periodo del 2019 (costo per kwh).

CREDITO IMPRESE NON GASIVORE

Alle imprese **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, **è riconosciuto**, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, **un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **terzo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per le imprese “non gasivore” (ossia diverse da quelle di cui all'articolo 5 del DI 17/2022), il credito d'imposta riconosciuto è pari al 40% (pregresso: 25%) della spesa per l'acquisto del gas naturale

consumato (per usi diversi dal termoelettrico) **nei prossimi mesi di ottobre e novembre**, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gme abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019.

INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico / gas naturale, sono state previste le seguenti agevolazioni:

- l'art. 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia" ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale **imprese c.d. "gasivore"**, pari al 20% (misura così aumentata ad opera dell'art. 5 comma 2, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina") della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- l'art. 4, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle **imprese "non gasivore"** pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- l'art. 3, comma 1, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle **imprese "non energivore"** pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Ora, il Decreto in esame innalza tali percentuali rispettivamente **dal 20% al 25%** (per il credito a favore delle imprese "gasivore" / "non gasivore") e **dal 12% al 15%** (per il credito a favore delle imprese "non energivore").

Soggetti beneficiari credito d'imposta	DL n. 17/2022	DL n. 21/2022	DL n. 50/2022
Imprese "gasivore" → spese acquisto gas naturale secondo e terzo trimestre 2022	15% (art. 5)	20% (art. 5)	25%
Imprese "non gasivore" → spese acquisto gas naturale secondo e terzo trimestre 2022	--	20% (art. 4)	25%
Imprese "non energivore" → spese componente energetica secondo e terzo trimestre 2022	--	12% (art. 3)	15%

Il credito di imposta va utilizzato entro il 31 dicembre 2022

Il fornitore di energia è tenuto a fornire i conteggi all'azienda cliente solo su esplicita richiesta di quest'ultima, **richiesta che deve essere inoltrata al venditore**, preferibilmente via PEC. La richiesta non presenta formalità particolari, l'oggetto sarà qualcosa tipo "**Richiesta calcolo credito di imposta ex delibera ARERA 373/2022 del 29/07/2022**" e come testo "Si richiede quanto in oggetto" oltre ovviamente a tutti i dati necessari a identificare l'utenza. La PEC del fornitore solitamente è indicata in bolletta, ma in caso non ci fosse può essere reperita sul sito www.registroimprese.it.